



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*I Commissari Straordinari*

CS/COO/me

Roma, 11 aprile 2022

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti  
e degli esperti contabili di RAGUSA  
Via Nino Martoglio n. 5  
97100 Ragusa (RG)**

*Inviato tramite e-mail*

Oggetto: PO 3/2022 anzianità iscrizione Albo

In relazione al quesito del 3 gennaio 2022 con il quale si chiede se le due date di iscrizione che devono essere presenti nell'albo, "data di iscrizione" e "data di anzianità", nel caso di passaggio da Albo ad Elenco, possono essere uguali (riportando solo la data di prima iscrizione) o se deve figurare anche la data di passaggio dall'Albo all'Elenco, si osserva quanto segue.

Gli articoli 34 e 35 del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 contengono disposizioni volte a specificare l'articolazione, i contenuti dell'albo e dell'elenco speciale ed i criteri di calcolo dell'anzianità di iscrizione.

La materia del computo dell'anzianità nel caso del cumulo di periodi di iscrizione all'Albo e all'Elenco per uno stesso nominativo è stata oggetto di una delibera del Consiglio nazionale assunta nella seduta del 4 e 5 giugno 2008, all'indomani della costituzione dell'Albo unico. Con tale delibera il Consiglio ha disposto che "ai fini del calcolo dell'anzianità, l'iscrizione all'elenco speciale possa essere equiparata a quella dell'Albo". Il cumulo dell'anzianità derivante dall'iscrizione nell'Albo e nell'Elenco, in considerazione della formulazione dell'ultimo periodo del comma 2, dell'art. 35, D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, è disposto solo per i passaggi da Albo ad Elenco (e viceversa) di una stessa sezione verificatesi a partire dal 1° gennaio 2008.

Inoltre, in relazione alle indicazioni che devono essere riportate nell'albo/elenco va altresì evidenziato che il "Regolamento per la prima formazione degli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili", adottato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 30-31 gennaio 2008<sup>1</sup>, prevede che debba essere presente il campo "data di iscrizione" ed il campo "data di decorrenza dell'anzianità effettiva". Il primo campo contiene le date rilevanti per il calcolo dell'anzianità a partire dalla prima iscrizione, il secondo campo, invece, contiene una data che si determina aggiungendo ai periodi di iscrizione la durata delle eventuali interruzioni.

Alla luce di quanto precede si può affermare che nei casi portati alla nostra attenzione:

- iscritto all'Albo prima dell'unificazione il 24/01/1994 e trasferito all'Elenco Speciale il 26/05/2015, si dovrà riportare nel campo "data di iscrizione" dell'albo "iscritto dal 24/01/1994 al

<sup>1</sup> Diffuso con circolare informativa n. 6 del 7 febbraio 2008.

**CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI** 2/2

25/05/2015" e nel campo "data di iscrizione" dell'elenco speciale "iscritto dal 26/05/2015 al \_\_\_\_\_". Nel campo "data di decorrenza dell'anzianità effettiva" dell'albo e dell'elenco sarà presente la dizione "iscritto dal 24.01.1994";

- iscritto all'Albo il 04/05/2011 e trasferito all'Elenco Speciale il 23/11/2020 si dovrà riportare nel campo "data di iscrizione" dell'albo "iscritto dal 04/05/2011 al 22/11/2020" e nel campo "data di iscrizione" dell'elenco speciale "iscritto dal 23/11/2020 al \_\_\_\_\_". Nel campo "data di decorrenza dell'anzianità effettiva" dell'albo e dell'elenco sarà presente la dizione "iscritto dal 04.05.2011".

Cordialmente

Rosario Giorgio Costa



Paolo Giugliano



Maria Rachele Vigani

